

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013**  
**475/2013/E/EEL**

**AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 31 ottobre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” (di seguito: decreto ministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011, recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2012, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di “Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della

- produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)” (di seguito: decreto ministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto ministeriale 6 luglio 2012);
  - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292 (di seguito: delibera 292/06), recante “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la tele-gestione per i punti di prelievo in bassa tensione, ed in particolare l’Allegato A alla suddetta deliberazione”;
  - la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07, recante “Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione” (di seguito: deliberazione 88/07);
  - la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
  - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: deliberazione107/09);
  - la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10 (di seguito: deliberazione GOP 43/10);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) e, in particolare, l’Allegato B alla suddetta deliberazione, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica” (di seguito: TIME);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr;
  - la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
  - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 6 dicembre 2012, n. 12/12, recante “definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni di cui al TIME inerenti indicazioni dettagliate circa i sistemi di misura con riferimento a tutti i punti di perimetro della RTN” (di seguito: determinazione 12/12);
  - la comunicazione della società Terna S.p.A. del 10 luglio 2013, prot. Autorità n. 24826, del 12 luglio 2013 (di seguito: comunicazione del 12 luglio 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità regola il servizio di misura dell’energia elettrica:
  - a) assegnando le responsabilità delle diverse attività di cui si compone il servizio;
  - b) individuando gli obblighi per i soggetti responsabili;
  - c) prevedendo i requisiti minimi dei sistemi di misura;
  - d) determinando le condizioni economiche per l’erogazione del servizio;
- il servizio di misura dell’energia elettrica riveste una particolare importanza ai fini di un corretto svolgimento di tutte le attività della filiera elettrica ed è funzionale a regolare:
  - a) i rapporti di fornitura dell’energia elettrica;
  - b) il dispacciamento dell’energia elettrica;

- c) l'attribuzione dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nonché degli oneri generali del sistema elettrico;
- d) l'attribuzione degli incentivi sulla produzione di energia elettrica;
- e) il riconoscimento della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
- f) gli obblighi di natura fiscale sull'energia elettrica;
- con la diffusione delle attività in libera concorrenza nel settore elettrico è cresciuto il numero dei soggetti fruitori dei dati di misura dell'energia elettrica e, di conseguenza, il flusso di tali dati tra gli operatori;
- i flussi di misura oggetto della regolazione da parte dell'Autorità riguardano l'energia elettrica:
  - a) prodotta dagli impianti di produzione;
  - b) immessa e prelevata dalla rete da parte di clienti e di produttori;
  - c) scambiata tra reti diverse;
- la correttezza e la puntualità della rilevazione e della trasmissione delle misure ha dei riflessi positivi su tutte le attività finalizzate alle transazioni commerciali del settore elettrico, compresa l'attribuzione degli incentivi;
- l'Autorità definisce altresì le modalità e le tempistiche per la trasmissione dei dati di misura ai soggetti che ne devono fruire, ivi inclusa, nei casi previsti dalle normative vigenti, la trasmissione al GSE dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, ai fini dell'erogazione degli strumenti incentivanti;
- attualmente, i principali provvedimenti dell'Autorità che regolano il servizio di misura dell'energia elettrica sono:
  1. l'Allegato B alla deliberazione 199/11, recante il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (di seguito: TIME)
  2. la deliberazione 88/07, per quanto riguarda il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione;
  3. la deliberazione 292/06, che disciplina obblighi e requisiti minimi per i misuratori elettronici predisposti per la tele-gestione;
- attualmente, i principali provvedimenti dell'Autorità che disciplinano la trasmissione dei dati di misura dell'energia elettrica sono:
  1. l'Allegato A alla deliberazione 107/09, recante il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: TIS);
  2. l'Allegato A alla deliberazione 156/07, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07;
  3. la deliberazione 188/05, recante definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005;
  4. l'Allegato A alla deliberazione 90/07, recante attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici;

5. l'Allegato A alla deliberazione 280/07, recante le modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, 239/04;
  6. l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, recante il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) vigente fino alla fine del 2012;
  7. l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09, recante attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva;
  8. l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10, recante attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
  9. l'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr, recante le modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive;
  10. l'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, recante il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) vigente dall'1 gennaio 2013;
- il servizio di misura dell'energia elettrica è generalmente erogato dai gestori di rete e remunerato attraverso appositi corrispettivi tariffari definiti dall'Autorità, a eccezione di alcuni casi relativi agli impianti di produzione in cui il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, ovvero dell'intero servizio di misura, è il produttore stesso;
  - limitatamente alla regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta, il produttore, laddove risulti responsabile del servizio di misura, ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete. In questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo;
  - il TIME ha disposto che Terna predisponga e invii all'Autorità indicazioni dettagliate circa il sistema di misura asservito ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
  - con la determinazione 12/12, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha definito le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al precedente alinea;
  - con la comunicazione del 12 luglio 2013, Terna ha inviato all'Autorità quanto richiesto dalla determinazione 12/12;
  - dalla relazione predisposta da Terna emerge, tra l'altro, che sulla quasi totalità dei punti di confine tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione non sono presenti apparecchi di misura; e che, di conseguenza, la misura dell'energia elettrica scambiata tra le suddette reti è calcolata attraverso algoritmi di riporto da apparecchi di misura posizionati altrove;

### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni di problemi relativi all'erogazione del servizio di misura, con particolare riferimento alla misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione distribuita;
- dall'analisi dei dati inerenti il servizio di misura disponibili, in possesso dell'Autorità, risulta confermata l'esistenza di criticità inerenti l'erogazione del servizio di misura;
- in particolare, i problemi maggiormente segnalati riguardano:
  - a) la precisione dei dati di misura;
  - b) il rispetto delle scadenze per la trasmissione dei dati di misura;
  - c) la messa in servizio dei misuratori elettronici in bassa tensione;
  - d) i sistemi di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati di misura;
- con la comunicazione del 12 luglio 2013, Terna ha evidenziato anomalie nelle misure inviate dalle imprese distributrici e nell'applicazione degli algoritmi per il riporto delle misure nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale.

### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata a verificare le condizioni di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, anche con riferimento alla trasmissione dei dati di misura, sia in relazione alla misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di generazione distribuita, sia in relazione alla misura dell'energia elettrica prelevata dalle reti di trasmissione e distribuzione da parte dei clienti finali e delle imprese distributrici;
- prevedere, mediante la suddetta istruttoria, l'acquisizione di dati e informazioni utili alla predisposizione di successivi interventi dell'Autorità;
- prevedere che l'istruttoria si svolga anche attraverso richieste di informazioni, verifiche ispettive, incontri con operatori e con le loro associazioni rappresentative

### **DELIBERA**

1. di avviare un'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, con riguardo:
  - a) alla misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di generazione distribuita;
  - b) alla misura dell'energia elettrica prelevata dalle reti di trasmissione e distribuzione da parte dei clienti finali e delle imprese distributrici, al fine di acquisire dati e informazioni utili alla predisposizione di successivi interventi di competenza dell'Autorità;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, in collaborazione con il Direttore della Direzione Mercati e con il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al punto 1, anche attraverso richieste di informazioni, verifiche ispettive, incontri con operatori e con le loro associazioni rappresentative, in relazione alle esigenze di sviluppo dell'istruttoria conoscitiva;

3. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 180 giorni dal suo avvio;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

*Guido Bortoni*